

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9935 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 20/04/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 20149-2015 proposto da:

INTERGROUP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F./P.I.07568440015,  
in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA ATERNO n.9, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO  
PELLICCIARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
ALESSANDRO TOMASSINI;


*- ricorrente -*

*contro*

SOCIETA' UNIPERSONALE I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI  
AFFINI S.R.L. C.F.02478610583, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO  
N.110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO',  
rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

*- controricorrente -*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



1454  
18

avverso la sentenza n. 1138/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 24/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

### FATTO E DIRITTO

La Corte,  
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1138/24/2015, depositata il 24 marzo 2015, non notificata, la CTR della Lombardia rigettò l'appello proposto da Intergroup S.r.l. in liquidazione (di seguito società) nei confronti della I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. (di seguito I.C.A.), quale concessionaria per il Comune di Corsico, riguardo accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avvisi di accertamento ai fini dell'anzidetta imposta per gli anni 2009, 2010 e 2011 nonché avverso ingiunzione di pagamento per l'anno 2009.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, al quale I.C.A. resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia in relazione ai motivi d'appello con i quali



si era dedotta l'inesistenza della notifica degli atti impugnati, per essere state le relative notificazioni effettuate non presso la sede legale dell'ente, ma presso sede secondaria della stessa e la nullità degli atti impositivi stessi per carente indicazione della ragione sociale della società al tempo della loro notifica.

Analoga doglianza è riproposta in subordine, con riferimento alle modalità di notifica degli atti impositivi, come violazione e/o falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 145 c.p.c. e 60 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, discusso tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che in detto vizio sarebbe incorsa l'impugnata sentenza nell'omettere di rilevare che, nella motivazione degli atti impugnati, non v'era alcun riferimento al numero delle persone impiegate per la diffusione dei volantini, la quantità essendo riferita al numero dei volantini stessi.

Con il quarto motivo analoga censura, relativamente alla medesima circostanza, è proposta per difetto assoluto di motivazione con denuncia di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Infine, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell'art. 10 del d. lgs. n. 507/1993, dell'art. 16 del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell'art. 1, comma 161, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere omesso la pronuncia impugnata di rilevare – alla stregua delle circostanze già poste a base del terzo e quarto motivo – il difetto di motivazione degli atti privi del contenuto minimo di determinatezza ed intellegibilità tali da porre il

contribuente di esercitare in modo non difficoltoso il proprio esercizio del diritto di difesa.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che, per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311), ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

Nel caso di specie la decisione adottata dalla CTR, relativamente alla questione dell'incompleta denominazione della ragione sociale della destinataria degli avvisi, ha, quantunque in modo sintetico, espressamente pronunciato, osservando che si trattava di questione che doveva essere proposta con il ricorso introduttivo, oltre ad essere irrilevante ai fini del decidere e dell'appello», nel resto la decisione di rigetto dell'appello proposto dalla società comportando comunque il rigetto implicito dell'ulteriore eccezione in rito, proposta come motivo di appello, dell'inesistenza delle notificazioni degli atti impositivi eseguiti presso sede secondaria, donde non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia.

Riguardo al secondo motivo, con riferimento alla questione delle notificazioni degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento eseguite presso sede secondaria della società, la stessa ricorrente dà atto dell'orientamento facente capo a Cass. sez. unite 5 ottobre 2004, n. 19854 secondo cui la sanatoria di nullità *ex art. 156 c.p.c.* per conseguimento dello scopo è applicabile alla notificazione degli atti tributari, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza. D'altronde, di recente, le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20

luglio 2016, n. 14916) hanno provveduto, in generale, a ridisegnare in termini del tutto residuali la categoria dell'inesistenza delle notificazioni ad ipotesi che non sono in alcun modo riconducibili al caso di specie, riguardante impugnazione proposta nei termini avverso atti notificati presso sede secondaria della società.

Il terzo, quarto e quinto motivo possono essere congiuntamente esaminati, essendo afferenti alla medesima circostanza.

Il terzo deve essere ritenuto inammissibile, perché nella censura si fa valere comunque un vizio motivazionale e non l'omesso esame di fatto storico, sebbene la ricorrente assuma il contrario.

Invero la sentenza impugnata non ignora, come ipotizza la ricorrente, che il numero cinque riportato negli atti sembrerebbe riferirsi ai "volantini", ma lo riporta sez'altro al numero delle persone impiegate per la diffusione del mezzo pubblicitario.

Né, peraltro, l'assunto della CTR può essere censurato come difetto assoluto di motivazione sul punto e la ragione sta nel fatto che risulta chiaramente intellegibile la *ratio decidendi*, la qual cosa, porta, nel contempo, anche a disattendere il quinto ed ultimo motivo, siccome manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, quantunque in modo succinto, lasciato chiaramente intendere che non poteva esservi alcun motivo di perplessità nella contribuente ai fini dell'esatta percezione del contenuto degli atti a lei notificati, essendo il calcolo dell'imposta di pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini predeterminato per legge, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 507/1993, per cui, essendo irrilevante la quantità del materiale distribuito, il numero 5 non poteva certo riferirsi al numero dei volantini, ma al numero di persone impiegate nella loro

distribuzione in relazione al tempo pure indicato negli atti medesimi, essendo la tariffa del pari determinata per legge per classe di Comune. Non coglie, dunque, nel segno, la censura di cui all'ultimo motivo di ricorso, atteso che il principio espresso da questa Corte in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, quanto al fine di porre l'interessato in condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa impositiva con quel grado di determinatezza e di intelleggibilità tale da consentirgli un esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa (cfr., tra le molte, Cass. 6 febbraio 2015, n. 16836; Cass. sez. 5, 24 luglio 2014, n. 16836), va rapportato alla diversa natura e funzione proprie di ciascun atto (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 10 giugno 2009, n. 13395; Cass. sez. 5, 28 novembre 2014, n. 25329). A ciò consegue che, essendo il calcolo dell'imposta nella fattispecie in esame predeterminato per legge e non essendo possibile equivocare, alla stregua della diligenza media dell'operatore del settore, sul fatto che il numero (5) indicato negli atti notificati si riferisse non alle persone ma ai volantini – stante l'irrilevanza della quantità del mezzo diffusivo adoperato stabilita dalla stessa disposizione normativa – la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto gli atti impositivi legittimi sotto il profilo del rispetto dell'obbligo motivazionale.

Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna, secondo soccombenza, della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella

misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 – *bis* dello stesso articolo 13.

*Ah*  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale